

*Il Presidente della Regione Siciliana***Ordinanza contingibile e urgente****n. 101 del 1 dicembre 2021***Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19*

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
- Visto** l'articolo 3, comma 6-*bis* e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

- Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
- Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "*allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "*divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*";
- Visto** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- Visto** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del

14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell'11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021, 20 del 10 marzo 2021, 21 del 15 marzo 2021, 22 del 16 marzo 2021, 23 del 17 marzo 2021, 24 del 23 marzo 2021, n. 25 del 24 marzo 2021, n. 26 del 26 marzo 2021, n. 27 del 29 marzo 2021, n. 28 del 30 marzo 2021, n. 29 del 31 marzo 2021, n. 30 dell'1 aprile 2021, n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, nn. 33, 34 e 35 del 6 aprile 2021, n. 36 del 7 aprile 2021, nn. 37 e 38 del 9 aprile 2021, n. 39 del 12 aprile 2021, n. 40 del 13 aprile 2021, n. 41 del 14 aprile 2021, n. 42 del 15 aprile 2021, n. 43 del 16 aprile 2021, n. 44 del 17 aprile 2021, n. 45 del 19 aprile 2021, n. 46 del 22 aprile 2021, n. 47 del 26 aprile 2021, n. 48 del 27 aprile 2021, n. 49 del 28 aprile 2021, n. 50 del 30 aprile 2021, n.51 del 3 maggio 2021, n. 52 del 5 maggio 2021, n. 53 dell'8 maggio 2021, n. 54 del 10 maggio 2021, n. 55 del 12 maggio 2021, n. 56 del 13 maggio 2021, n. 57 del 14 maggio 2021, n. 58 del 18 maggio 2021, n. 59 del 20 maggio 2021, n. 60 del 21 maggio 2021, n. 61 del 25 maggio 2021, n. 62 del 26 maggio 2021, nn. 63 e 64 del 27 maggio 2021, n. 65 del 31 maggio 2021, n. 66 dell'1 giugno 2021, n. 67 del 9 giugno 2021, n. 68 del 10 giugno 2021, n. 69 del 13 giugno 2021, n. 70 del 18 giugno 2021, n. 71 del 21 giugno 2021, n. 72 del 24 giugno 2021, n. 73 del 30 giugno 2021, n. 74 dell'1 luglio 2021, n. 75 del 7 luglio 2021, n. 76 del 12 luglio 2021, n. 77 del 14 luglio 2021, n. 78 del 16 luglio 2021, n. 79 del 20 luglio 2021, n. 80 del 21 luglio 2021, n. 81 del 23 luglio 2021, n. 82 del 24 luglio 2021, n. 83 del 28 luglio 2021, n. 84 del 13 agosto 2021, n. 85 del 22 agosto 2021, n. 86 del 26 agosto 2021, n. 87 del 31 agosto 2021, n. 88 del 2 settembre 2021, n. 89 del 6 settembre 2021, n. 90 del 9 settembre 2021, n. 91 del 14 settembre 2021, n. 92 del 21 settembre 2021, n. 93 del 28 settembre 2021, n. 94 del 6 ottobre 2021, n. 95 dell'8 ottobre 2021, n. 96 del 29 ottobre 2021, n. 97 dell'11 novembre 2021, n. 98 del 12 novembre 2021, n. 99 del 18 novembre 2021 e n. 100 del 26 novembre 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

**Viste**

le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le

Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);

- Visto** l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
- Visto** il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "*Ulteriori*

*disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;*

**Vista** la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante “*Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020*”;

**Visto** il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;

**Vista** la Circolare dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l’intera classe posta in isolamento;

**Visto** il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

**Visto** il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

**Visto** il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a “*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;

**Visto** il decreto legge dell’1 aprile 2021 n. 44;

**Visto** il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 in merito alla adozione di misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica in aggiunta ed a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

**Visto** il decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65;

**Vista** le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

**Visto** il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, let. a;

**Viste** le Circolari del Ministero della Salute prot. n. 48174 del 9 luglio 2021 e prot. n. 36254 dell’11 agosto 2021, recante “*Allerta internazionale variante Delta*”, con la quale viene raccomandato alle Regioni di garantire strategie vaccinali che tengano conto della possibile minore protezione

contro le infezioni da variante Delta dopo una sola dose di vaccino, dell'efficacia sostenuta della vaccinazione completa e della necessità di effettuare una vaccinazione completa contro il contagio da Covid-19 il prima possibile, se disponibile, negli individui a rischio di grave infezione;

- Vista** la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 54258 del 26 novembre 2021, con la quale - nel comunicare l'avvenuto isolamento di una nuova tipologia di variante del virus Sars-Cov-2, classificata come variante *Omicron* - è stato raccomandato in via precauzionale di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da Paesi con diffusione di tale variante e loro contatti o di focolai caratterizzati da rapido ed anomalo incremento di casi, rinviando all'applicazione tempestiva e scrupolosa delle misure previste dalle circolari sulle varianti *Delta* e *Beta*;
- Visto** il parere del CTS regionale del 4 agosto 2021;
- Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;
- Vista** la relazione sulla progressione settimanale della vaccinazione e, in particolare, l'incremento costante dei soggetti vaccinati con almeno una dose nei Comuni dichiarati "zona arancione" con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana;
- Vista** la nota prot. n. 49942 del 12 novembre 2021, con la quale l'Assessorato regionale per la Salute ha rappresentato la necessità, nell'approssimarsi delle festività natalizie, di implementare "*ulteriori misure di prevenzione del contagio e l'aggiornamento delle ordinanze di protezione civile emesse dal Presidente della Regione in considerazione del mutato scenario epidemico internazionale*";
- Vista** l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "*prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica*";

## ORDINA

### Articolo 1

#### *(Disposizioni ulteriori per i presidi sanitari presso porti ed aeroporti)*

1. Tenuto conto dell'incidenza del virus e della sua diffusione anche nella variante comunemente nota come *Omicron*, le misure di prevenzione di cui all'articolo 2 della *Ordinanza contingibile e urgente* n. 93 del 28 settembre 2021 e all'articolo 1 della *Ordinanza contingibile e urgente* n. 99 del 18 novembre 2021 hanno applicazione, fino al 31 dicembre 2021, anche per i soggetti provenienti in Sicilia dalla Repubblica del Sudafrica, dal Botswana, da Hong Kong, dallo Stato d'Israele, dalla Repubblica Araba di Egitto e dalla Repubblica di Turchia, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in detti Stati nei 14 giorni precedenti all'arrivo nel territorio siciliano. Ulteriori provenienze ed ulteriori Stati di soggiorno rispetto a quelli indicati nel presente comma,

sono aggiornati con separato provvedimento a seguito di circolari e/o comunicazioni del Ministero della Salute.

2. Coloro i quali, nei dieci giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza, hanno fatto ingresso nel territorio della Regione Siciliana provenendo o essendo transitati dai Paesi di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'Asp territorialmente competente e al proprio Medico di medicina generale al fine di essere sottoposti a test molecolare mediante tampone nasoro-faringeo. Nel caso di soggetti positivi, si procede al sequenziamento delle eventuali varianti del virus nei laboratori regionali autorizzati.

## **Articolo 2**

### ***(Rafforzamento dei controlli all'ingresso dell'Isola)***

1. Al fine di garantire la piena effettività delle misure di controllo di cui all'articolo precedente, anche nell'imminenza dei rientri nell'Isola legati al periodo delle festività natalizie, le società di gestione degli aeroporti siciliani, di concerto con le Aziende Sanitarie Provinciali, valutano l'individuazione di ulteriori spazi infra-aeroportuali destinati alle attività di sorveglianza e adeguati ad accogliere un numero crescente di passeggeri.

2. Tutti i passeggeri che arrivano negli aeroporti siciliani, quando provenienti dai Paesi per i quali non è previsto con ordinanza ministeriale o regionale il tampone obbligatorio all'arrivo, possono richiedere di essere sottoposti al test a titolo gratuito direttamente presso lo scalo.

3. Le stesse misure si applicano agli arrivi presso gli scali portuali, per i quali sarà cura delle Aziende Sanitarie Provinciali prendere contatto con le competenti Autorità portuali.

## **Articolo 3**

### ***(Disposizioni in materia di laboratori regionali per il sequenziamento delle varianti)***

1. Alla luce del progressivo e necessario aumento delle attività di sequenziamento delle varianti del virus Sars-Cov-2 e, pertanto, della assoluta necessità di monitorare i dati di laboratorio al fine di attuare un'adeguata sorveglianza epidemiologica, il Dipartimento per la Pianificazione Strategica ed il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla ricognizione di tutti i laboratori attivi in grado di procedere al sequenziamento delle varianti e che operano nel territorio regionale e ne coordinano le attività, con il fine di aumentare progressivamente il numero dei tamponi sequenziati, garantendo gli stessi livelli e le stesse performance in tutte le province dell'Isola.

## **Articolo 4**

### ***(Disposizioni per i migranti)***

1. I migranti che raggiungono il territorio della Regione Siciliana per i quali si procede all'obbligo di quarantena ed al test rinofaringeo con tampone antigenico, secondo il disciplinare concordato con il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, sono sottoposti al termine della quarantena al tampone molecolare in vece di quello antigenico.

**Articolo 5**  
**(Uso della mascherina)**

1. È fatto obbligo a ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
2. Le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

**Articolo 6**  
**(Disposizioni finali)**

1. La presente Ordinanza è pubblicata, anche con valore di notifica individuale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
2. La presente Ordinanza è efficace a partire dal giorno 2 dicembre 2021.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente  
MUSUMECI

